



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 132 del 23/12/2016

Determinazione nr. 1213 del 28/12/2016

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento diritti di rogito al Segretario ed al Vicesegretario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 25 del 23.06.2016 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione triennio 2016/2018 e piano degli indicatori";

- della Giunta Comunale n. 102 del 23.06.2016 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e del Piano della Performance 2016/2018 oltre al Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016 e s.m.i.

VISTI:

gli articoli 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);

l'articolo 10 comma 2-bis del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014): "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

PREMESSO che: il richiamato co. 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti di rogito:

1) la prima, quella dei segretari che svolgono le loro funzioni in comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto; pertanto, se nell'ente non sono impiegati "dirigenti", il segretario di qualunque fascia (A, B o C) percepisce i diritti di rogito;

2) la seconda ipotesi è quella dei “segretari che non hanno qualifica dirigenziale” (fascia C); in questo caso la norma collega l'attribuzione dei diritti di rogito allo status professionale del segretario; pertanto, i segretari di fascia C, percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall'impiego o meno nel “loro” ente di dirigenti (Corte dei Conti Lombardia pareri nn. 275/2014 del 29.10.2014 e 171/2015 del 24.4.2015);

PREMESSO che i criteri di suddivisione dei diritti di rogito sono i seguenti:

1) il valore dei diritti che il segretario può incamerare annualmente è pari ad “un quinto dello stipendio in godimento”;

2) i diritti sono ripartiti tra comune e segretario ufficiale rogante;

il parametro numerico fissato dal legislatore del DL 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il “quinto dello stipendio in godimento”; ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto del suo “stipendio in godimento” (criterio n. 1);

raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale (criterio n. 2);

PREMESSO che:

1) la giurisprudenza giuslavorista è ormai costante nel confermare quanto sopra ed affermare che i segretari delle fasce A e B, che operano in enti privi di dirigenti e svolgono le funzioni di ufficiale rogante, hanno il diritto di percepire i compensi per il rogito dei contratti;

2) quanto indicato al precedente punto a) è stato sentenziato dai Giudici di Milano (n. 1539 del 18 maggio 2016 e n. 2561 del 29 settembre 2016), Busto Arsizio (n. 307 del 3 ottobre 2016), Taranto (n. 3269 del 17 ottobre 2016), Bergamo (n. 762 del 29 settembre 2016) e Brescia (n. 1486 del 25 novembre 2016);

3) ad oggi tutti i segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro comune hanno sempre vinto il ricorso;

4) non bisogna dimenticare che la Corte costituzionale con la sentenza numero 75 del 23 febbraio 2016 (depositata il 7 aprile 2016) aveva espresso un orientamento conforme a quanto sopra riportato; ovvero la Corte costituzionale, il massimo Giudice previsto dall'ordinamento italiano, con la sentenza numero 75/2016, ha espresso il seguente orientamento:

a) i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B e C che operano in comuni privi di dirigenti;

b) i diritti non sono attribuiti ai segretari delle fasce A e B se nei loro comuni è presente del personale di qualifica dirigenziale;

c) i diritti sono comunque sempre attribuiti ai segretari della fascia C;

5) è certamente possibile obiettare che la Corte costituzionale si è espressa in via del tutto “incidentale” sulla questione, in quanto l'oggetto della sentenza 75/2016 verteva su alcuni articoli di una legge della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge 9 dicembre 2014 numero 11), ma in ogni caso trattasi di un documento del Massimo Giudice previsto dal nostro ordinamento, le cui parole, seppur pronunciate in via “incidentale”, hanno indubbia autorevolezza;

CONSIDERATO

- che il dott. Musto Andrea è il Segretario comunale in convenzione tra i comuni di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia e che in nessuno dei comuni della convenzione è impiegato personale di qualifica dirigenziale

- che lo stesso ha depositato in data 22/12/2016 con n. di protocollo n. 37881, la domanda di pagamento dei diritti di rogito per i contratti ricevuti e autenticati dal 01.09.2014 al 31.12.2016;
- che, in caso di rigetto della suddetta domanda, è assai probabile che il segretario si rivolga al Giudice del lavoro e, nel caso, l'ente dovrebbe incaricare un proprio legale per resistere in giudizio e, in caso soccombesse, sarebbe chiamato a partecipare alle spese del procedimento (in toto o parzialmente); come sopra precisato, ad oggi, tutti i segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro comune hanno sempre vinto il ricorso; pertanto, si ritiene di accogliere la domanda, provvedendo al pagamento dei diritti; subordinando l'accoglimento all'impegno del segretario alla immediata restituzione delle somme qualora dovesse intervenire una norma interpretativa del comma 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 che ne sancisca, sin dall'origine, una diversa e più restrittiva lettura;

PRESO ATTO che il "quinto dello stipendio annuo in godimento" del segretario comunale ammonta ad euro 17.109,35;

DATO ATTO che i diritti di rogito per i contratti rogati dal segretario comunale ammontano ad

- € 9.242,01 per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015;
- € 3.179,88 per il periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016;

CONSIDERATO che attribuendo tali diritti al segretario sarebbe rispettato il vincolo del "quinto dello stipendio in godimento", anche tenendo conto di quanto comunicato per le vie brevi dal Comune convenzionato di Terzo di Aquileia che impegnerà con atto apposito € 1.468,09 a titolo di diritti di rogito per l'anno 2014 ed € 1.635,28 per l'anno 2015;

VISTO tutto quanto sopra descritto e considerato:

- l'art. 45, comma 1 del C.C.R.L. del Friuli Venezia Giulia del 07/12/2006 che dispone che "Al personale incaricato delle funzioni di vice-segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione."
- l'atto di indirizzo interpretativo della Sezione di controllo della Corte dei Conti delle Marche del 21 aprile 2016 che testualmente recita in merito ai diritti di rogito dovuti ai vice segretari *"non può pertanto dubitarsi del fatto che i diritti di rogito dovuti a questi ultimi continuano ad essere dovuti in forza di specifiche norme contrattuali mai abrogate e tutt'ora vigenti che continuano ad esplicare i propri effetti in favore del personale che è destinatario, in base all'ordinamento interno di ciascun ente, dell'incarico di vice segretario"*
- che, con decreto prot. n. 6 del 15/01/2016, il Sindaco del Comune di Cervignano del Friuli ha nominato la dott.ssa Nonino Tamico vicesegretario della segreteria convenzionata dei Comuni di Cervignano del Friuli e Terzo di Aquileia, in sostituzione del precedente vicesegretario cessato dal servizio;
- che la dott.ssa Nonino Tamico, in data 27/12/2016 con n. di protocollo 38123, ha depositato domanda di pagamento dei diritti di rogito per i contratti ricevuti e autenticati dal 01.03.2016 al 31.12.2016;
- che, in caso di rigetto della suddetta domanda, è assai probabile che il Vice segretario si rivolga al Giudice del lavoro e, nel caso, l'ente dovrebbe incaricare un proprio legale per resistere in giudizio e, in caso soccombesse, sarebbe chiamato a partecipare alle spese del procedimento (in toto o parzialmente); come sopra precisato, ad oggi, tutti i segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro comune hanno sempre vinto il ricorso; pertanto, si ritiene di accogliere la domanda, provvedendo al pagamento dei diritti; subordinando l'accoglimento all'impegno del segretario alla immediata restituzione delle somme qualora dovesse intervenire una norma interpretativa del comma 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 che ne sancisca, sin dall'origine, una diversa e più restrittiva lettura;

PREMESSO che il “quinto dello stipendio annuo in godimento” del vice Segretario comunale ammonta ad euro 7.364,35;

DATO ATTO che i diritti di rogito per i contratti rogati dal vice segretario comunale nel periodo 01.03.2016-31.12.2016 ammontano ad € 4.333,35;

CONSIDERATO che il “quinto dello stipendio annuo in godimento” al Vice Segretario va rapportato ai giorni di effettiva sostituzione del Segretario Comunale, quantificati per l'anno 2016 in 50 giorni e che, quindi viene determinato in € 1.008,81;

DATO ATTO, pertanto, che l'importo di € 1.008,81 è il massimo liquidabile al Vice Segretario per l'anno 2016 a titolo di diritti di rogito;

VISTO l'atto di indirizzo interpretativo della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti di Roma del 4 giugno 2015 che testualmente recita in merito ai diritti di rogito *“Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico dell'Ente”*

ACCERTATO che sul riparto dei diritti di rogito dovuti al Segretario Comunale ed al Vice Segretario, questo Ente è tenuto ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP di sua competenza e che i relativi importi – per quanto indicato nell'indirizzo interpretativo della Sezione Autonomie della Corte dei Conti di cui sopra – debbono essere estrapolati dall'ammontare complessivo dei diritti di rogito incassati;

RITENUTO di provvedere in merito.

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA

1) di quantificare, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

- in complessivi €. 12.421,89 i diritti di rogito riscossi dal segretario comunale dott. Musto Andrea nel periodo "novembre 2014 – dicembre 2016", da ripartire come segue:

- a. per €. 9.389,18 quale quota dovuta al segretario comunale (lordo delle ritenute di legge a Suo carico);
- b. per €. 2.234,62 quale contributo CPDEL a carico dell'Ente nella misura del 23,8% dell'importo di cui alla lettera a.;
- c. per €. 798,08 quale contributo IRAP a carico dell'Ente nella misura dell'8,5% dell'importo di cui alla lettera a.;

- in complessivi €. 1.008,81 i diritti di rogito riscossi dal vice segretario comunale dott.ssa Nonino Tamico nel periodo "marzo 2016 – dicembre 2016", da ripartire come segue:

- d. per €. 759,62 quale quota dovuta al vice segretario comunale (lordo delle ritenute di legge a Suo carico);
- e. per €. 180,79 quale contributo CPDEL a carico dell'Ente nella misura del 23,8% dell'importo di cui alla lettera a.;
- f. per €. 3,84 quale contributo INAIL a carico dell'Ente nella misura del 0.50534% dell'importo di cui alla lettera a.;
- g. per €. 64,57 quale contributo IRAP a carico dell'Ente nella misura dell'8,5% dell'importo di cui alla lettera a.;

- **PROCEDERE** a impegnare la spesa complessiva di €. 13.430,70 con le modalità di seguito indicate:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Bilancio di rif.	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario				
10.148,80	1	2	1	2016	101160000	1	01	01	01	004
Soggetto creditore:		Personale dipendente								

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Bilancio di rif.	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario				
2.415,41	1	2	1	2016	101160000	1	01	01	01	004
Soggetto creditore:		INPS (gestione ex INPDAP)								

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Bilancio di rif.	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario				
3,84	1	2	1	2016	101160000	1	01	01	01	004
Soggetto creditore:		I.N.A.I.L.								

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Bilancio di rif.	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario				
862,65	1	2	1	2016	101160000	1	01	01	01	004
Soggetto creditore:		Regione Friuli Venezia Giulia								

2) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 101160000				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)		Anno	Importo (€.)
1	2016	€ 13.430,70	2016	€ 13.430,70
TOTALE:		€ 13.430,70	TOTALE:	€ 13.430,70

3) di provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito con successivo e separato provvedimento, subordinando il pagamento all'impegno del segretario e vice segretario all'immediata restituzione delle somme, qualora dovesse intervenire una norma interpretativa del comma 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 che ne sancisca, sin dall'origine, una diversa e più restrittiva lettura;

4) DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

5) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

6) - DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

7) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

8) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

9) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

10) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

11) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

oooOooo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 28/12/2016

oooOooo

Il Responsabile del Settore
Milena SABBADINI